

STATUTO
Società Italiana di Antropologia Applicata ETS

Sede: c/o IRIS – Strumenti e Risorse per lo Sviluppo Locale
Via Verdi 40 – 59100 Prato – Italia

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

In data 12/12/2013 a Lecce in Via Porta d'Europa si costituisce l'associazione no profit Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) ETS. L'Associazione no profit Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) ETS è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 e del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione ha sede in c/o IRIS – Strumenti e Risorse per lo Sviluppo Locale Via Verdi 40.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

La Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) ETS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; essa riunisce docenti universitari, ricercatori del settore *M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche* presso enti privati e pubblici esperti che studiano con fini applicativi le realtà sociali, culturali, multietniche, multireligiose e ambientali della contemporaneità.

I soci della SIAA privilegiano e sviluppano ermeneutiche ed epistemologie di ordine qualitativo servendosi delle metodologie etnografiche più aggiornate, ma dialogando in modo creativo con le tradizionali metodiche quantitative.

La SIAA ha finalità di ricerca etnografica e di applicazione in tutti i campi dell'antropologia pubblica, con lo scopo di:

- aumentare la visibilità e la riconoscibilità del distintivo contributo dell'antropologia e della sua rilevanza pubblica;
- sostenere il processo di professionalizzazione dell'antropologia negli ambiti accademici ed extrauniversitari;
- promuovere gli aspetti applicativi della ricerca antropologica, capaci di generare trasformazioni nel contesto pubblico;
- promuovere l'Antropologia applicata nel contesto istituzionale, universitario ed extra- universitario;
- rafforzare il contributo antropologico nell'analisi e nell'indirizzo dei processi decisionali delle organizzazioni e delle istituzioni;
- rappresentare un punto di contatto per gli antropologi impegnati nella società, nelle istituzioni e negli organismi italiani e internazionali, recuperando e rafforzando le esperienze professionali;
- costituire un luogo di interconnessione e continuo confronto fra i soci capace di facilitare la comunicazione con gli interlocutori istituzionali e nello spazio pubblico.

La SIAA svolge attività di ricerca, studio, documentazione, progettazione, formazione, trasferimento e consulenza rispetto ai suoi specifici ambiti di interesse. Nello svolgimento delle sue attività, la Società collabora con soggetti pubblici e privati per la promozione di un sapere critico ed eticamente orientato.

La SIAA può produrre, distribuire e diffondere prodotti culturali e pubblicazioni in Italia e all'estero, oltre che esercitare le attività editoriali connesse o comunque affini all'oggetto sociale, in collegamento con enti pubblici e privati, e società in genere.

La SIAA, inoltre, ha come scopo la promozione di incontri, seminari, percorsi formativi, convegni e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di suo interesse. Per lo stesso fine ha per scopo anche lo svolgimento di iniziative culturali ed espositive per il coordinamento delle attività nel campo dei servizi culturali e della formazione attraverso forme partecipative di ricerca, di produzione, di distribuzione e di coordinamento delle suddette attività.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre costituire sezioni locali, laboratori, Osservatori o centri di ricerca con finalità specifiche.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Gli associati della SIAA si dividono in "Soci Ordinari" e "Soci Onorari".

Soci Ordinari:

Tutti coloro che aderiscono alla SIAA. Possono diventare Soci Ordinari della SIAA docenti universitari e ricercatori strutturati del settore *M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche* (Professori ordinari, straordinari, associati - confermati e non confermati - ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato), nonché persone in possesso di dottorato di ricerca in materie etnoantropologiche o in possesso di lauree specialistica o magistrale della classe LM 1 - o diplomi corrispondenti ottenuti all'estero. La richiesta di adesione di persone in possesso di altre lauree magistrali o di vecchio ordinamento potrà essere sottoposta al Consiglio direttivo, solo se ottenuta sostenendo una tesi in materie etnoantropologiche. La richiesta di adesione di persone non rientranti nei casi suelencati, ma che sono stati titolari di borse, assegni di ricerca o impegnati in progetti dichiaratamente a taglio antropologico applicativo, sarà valutata dal Consiglio direttivo. Non possono essere Soci ordinari le persone in quiescenza.

Soci Onorari:

Diventano Soci onorari i Soci ordinari nel momento in cui entrano in quiescenza. Un socio onorario non può ricoprire cariche di nessun tipo, se non quella di Presidente onorario.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 **(Assemblea)**

È costituita dai Soci ordinari i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci anche i Soci onorari, ma senza diritto di voto. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, e via e-mail a tutti i soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e via email a tutti i soci.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* ;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza in proprio e per delega e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Società Italiana di Antropologia Applicata SIAA, è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 9. I membri sono eletti all'interno dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Si rimanda al Regolamento per specifiche sulle modalità di rinnovo delle cariche degli organi di governo. Può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo il Presidente onorario, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo *agisce* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione della Società;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- decide sull'ammissione degli associati
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Per ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile, ma non immediatamente, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, viene nominato per volontà della società SIAA e viene scelta la forma collegiale di n. 3 componenti e dura in carica tre anni. Si rimanda al Regolamento per specifiche sulle modalità di rinnovo delle cariche degli organi di governo.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11

(Presidente Onorario)

È nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi donazioni lasciati rimborsi nonché attività marginali di carattere commerciale e produttivo è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'Associazione adotta, avendone i requisiti, la forma del rendiconto per cassa.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con apposita richiesta motivata all'organo di Amministrazione.

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

ART. 17
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.